

01519/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

ALDO ANGELO DOLMETTA

Consigliere - Rel.

Trasformazione
di s.r.l. in
associazione non
riconosciuta e
fallimento

Ud. 09/09/2020 PU

Cron. 1519

R.G.N. 22286/2017

c. U. e. c. l.

SENTENZA

sul ricorso 22286/2017 proposto da:

Società F.C. Neapolis A.S.D., già Neapolis s.r.l. in liquidazione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in

, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

2503
2020

A

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, domiciliata in _____ ,

_____ ;
_____ , giusta procura in calce al
controricorso;

-controricorrente -

contro

Fallimento Neapolis s.r.l.; Procura della Repubblica - Affari Civili
presso il Tribunale di Napoli; Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Napoli; Procura Generale presso la
Suprema Corte di Cassazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
del 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/09/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso, come da requisitoria scritta già depositata;

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata in data 129 dicembre 2016, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Neapolis in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese nel marzo dello stesso anno a seguito di delibera assembleare.

2. Avverso tale dichiarazione ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall. avanti alla Corte di Appello di Napoli la «società F.C. Neapolis associazione sportiva dilettantistica».

A base del reclamo così presentato, questa ha affermato che «l'assemblea totalitaria della s.r.l. Neapolis in liquidazione aveva deliberato la trasformazione della società in associazione sportiva dilettantistica e il contestuale trasferimento della sede legale da Napoli a Mugnano di Napoli, alla via C. Colombo. Pertanto, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto (nel caso ne fossero ricorsi i presupposti) dichiarare il fallimento della F.C. Neapolis a.s.d., non certo della Neapolis s.r.l. in liquidazione».

3.- Con sentenza depositata in data 22 agosto 2017, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo.

4.- Ha osservato in proposito la sentenza che, «ferma a ogni altro fine la natura meramente evolutiva dell'operazione di trasformazione, la possibilità di assoggettare a fallimento le a.s.d. dipende dalla concreta circostanza che esse esercitino abitualmente e sistematicamente attività di promozione, organizzazione e allestimento di spettacoli sportivi non meramente dilettantistici e non gratuiti».

«Ne deriva che nella specie correttamente la creditrice si è avvalsa della facoltà di promuovere il fallimento nei confronti della s.r.l.

cancellata entro il termine di cui all'art. 10 legge fall.»: tale possibilità – si è pure aggiunto – risponde a un «principio applicabile anche al caso di trasformazione in ente di cui esclusa o dubbia la fallibilità».

5.- Nel prosieguo del suo percorso motivazionale, la sentenza ha poi ritenuto che, se la società cancellata non perde la propria capacità processuale in ambito concorsuale, deve continuare ad operare nei suoi confronti l'intera disciplina in tema di notificazione degli atti processuali alle società».

«Del pari inidonea allo scopo» - si è ancora aggiunto - risulta l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla reclamante»: «trattandosi di procedimento nei confronti della s.r.l., non sembra possa assumere rilievo il mutamento della sede della a.s.d.».

6.- Avverso questo provvedimento la «società F.C. Neapolis a.s.d.» ha presentato ricorso, sviluppando tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale creditore istante per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Neapolis in liquidazione.

7.- Gli altri intimati non hanno svolto difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini qui di seguito riportati.

4
t.

Primo motivo: «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2498, 2500 *bis* cod. civ. e 10 legge fall. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.».

Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2495 comma 3, cod. civ. e 15 legge fall., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.»

Terzo motivo: «violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge fall. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. – Violazione delle norme sulla competenza ex art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.».

9.- Col primo motivo, il ricorrente assume che la Corte napoletana ha errato perché l'«ipotesi della cancellazione dal registro delle imprese dovuto alla trasformazione dell'ente è ben diverso dalla cancellazione avvenuta per l'avvenuta cessazione dell'attività imprenditoriale».

Nel caso della trasformazione la dichiarazione di fallimento va comunque nei confronti dell'ente che risulta dalla trasformazione, perché questa ha «ereditato i rapporti processuali e sostanziali facenti capo» all'ente originario, subentrando negli stessi.

Del resto – si aggiunge, con distinto rilievo –, non risulta oggettivamente condivisibile l'«assioma» fatto proprio dalla sentenza impugnata, per cui «laddove sia esclusa e/o dubbia la fallibilità dell'ente risultante dalla trasformazione, automaticamente può essere dichiarato il fallimento dell'ente esistente ante trasformazione».

In ogni caso – si precisa altresì – i creditori ben avrebbero potuto opporsi, posta la normativa dettata nel codice civile, alla trasformazione della Neapolis da s.r.l. in a.s.d.: in assenza di opposizione, la trasformazione è divenuta «intangibile» e «irreversibile».

10.- Il motivo non è fondato e deve quindi essere rigettato.

11.- La giurisprudenza di questa Corte ancora di recente ha messo in evidenza che l'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro.

Così viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell'atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'«ente» societario e di partecipazione allo stesso.

Come pure ricomprende le diverse fattispecie della c.d. trasformazione regressiva di società, quale ad esempio data dal transito da una s.r.l. a una s.n.c. (art. 2500 *sexies* cod. civ.), dove prende rilievo anche la diversa tematica innestata dal mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, che per tal via viene a realizzarsi: per il «sopravvenire», appunto, della responsabilità solidale e illimitata dei soci ex art. 2291 cod. civ. in luogo della precedente situazione di compiuta, «perfetta» autonomia del patrimonio sociale.

Ancor più accentuata lontananza dall'ipotesi della trasformazione omogenea tra società di capitali, quale ipotesi per così dire «prima» di «trasformazione», mostrano poi le varie fattispecie in cui l'istituto in questione viene a fare riferimento ad ipotesi che non risultano riducibili a operazioni di tipo endosocietario: di transito, dunque, da organizzazioni societarie a strutture di altra conformazione (art. 2500 *septies* cod. civ.) o anche viceversa (art. 2500 *octies* cod. civ.). Nei fatti, il legislatore vigente ha stabilito di fissare il limite dell'istituto, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., nella necessaria

presenza di almeno una struttura societaria: o di partenza dell'operazione o di esito della medesima (su tutti questi punti v., in specie, la pronuncia di Cass., 22 ottobre 2010, n. 23174).

12.- Segue ai rilievi sin qui esposti la rilevazione che l'istituto della trasformazione, di cui ai vigenti articoli 2498 ss. cod. civ., non può sicuramente essere assunto in termini di blocco «unico», con risvolti identici per tutte le diverse fattispecie tipo in cui l'istituto stesso può venire a manifestarsi.

Segue inoltre, e in via strettamente correlata, che la corrente impostazione della trasformazione in termini di «modificazione» del contratto originario e del conseguente soggetto giuridico – quale tradizionalmente sviluppatasi in chiave di contrapposizione dialettica con un'idea del fenomeno basata invece su una dinamica di «estinzione-creazione» di soggetti – finisce per manifestarsi come non esaustiva (cfr., così, anche Cass. 19 giugno 2019, n. 16511, proprio a proposito di una trasformazione di società di capitali in comunione di azienda). Comunque, non risolutiva di ogni possibile problema possa venire a porsi per le varie fattispecie tipo di trasformazione, secondo quanto ha ben visto, del resto, la sentenza impugnata (sulla constatazione che l'alternativa di leggere la trasformazione come vicenda modificativa di contratto e di soggetto o come invece estintiva del soggetto trasformato con creazione di nuovo soggetto si manifesta, in sé stessa, «non risolutiva per i fini dell'applicazione dell'art. 10 legge fall.» concordano, in particolare, le pronunce di Cass., n. 23174/2020 e di Cass., 29 maggio 2020, n. 10302).

Soprattutto, per quanto qui direttamente interessa, la lettura della trasformazione, che assegna tratto comunque connotante al suo comportare una modifica del contratto istitutivo dell'«ente» (salvo il

marginale caso sia programmata sin nell'atto costitutivo, nei fatti la trasformazione comporta per definizione una modifica del contratto originario), non suppone - né implica - che la struttura originaria, quale sussistente prima della trasformazione, non sia più suscettibile di distinta e autonoma considerazione dopo che l'operazione sia avvenuta. Che è quanto, per contro, senza fondamento viene a postulare la lettura cui si affida il ricorrente.

13.- Con specifico riferimento all'ipotesi di trasformazione di una s.r.l. in una associazione sportiva dilettantistica, che qui concretamente interessa, è da mettere ora in evidenza che in tale fattispecie tipo - come peraltro in numerose altre pure senza dubbio inscrivibili nell'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ. - l'operazione in discorso viene a modificare il regime di responsabilità patrimoniale di cui alla precedente struttura giuridica.

Nella fattispecie di trasformazione di s.r.l. in associazione sportiva dilettantistica, in particolare, all'autonomia patrimoniale dell'«ente» originario viene a fare seguito e riscontro - all'effetto dell'avvenuta trasformazione - la sussistenza del regime di responsabilità che è proprio delle associazioni non riconosciute ex art. 38 cod. civ., posto che le associazioni sportive dilettantistiche fanno appunto capo a tale figura generale del sistema.

14.- A questo proposito si manifesta ora importante esplicitare che l'istituto della trasformazione non ha in sé la forza di mutare retroattivamente il regime di responsabilità relativo alla struttura precedente al compimento dell'operazione.

A tacitare ogni eventuale dubbio si possa mai nutrire al riguardo sta, in ogni caso, la disposizione dell'art. 2500 *quinquies*, comma 1, cod. civ., laddove ribadisce - per il caso di trasformazione di società con soci illimitatamente responsabili in società con autonomia

patrimoniale perfetta – che l'operazione «non libera i soci» (pure la detta norma venendo a predisporre un meccanismo «semplificato» di eventuale liberazione dei richiamati soci da uno o più degli obblighi pregressi, ove nel concreto risulti consentita dai singoli creditori).

Secondo quanto, del resto, trova pure una (assai) significativa conferma nella norma dell'art. 147, comma 2, legge fall., per cui i soci illimitatamente responsabili non possono essere dichiarati falliti «decorso un anno ... dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione ..., se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati» (coerentemente, la disposizione stabilisce altresì che, nell'evenienza, la dichiarazione di fallimento dei soci ex illimitatamente responsabili suppone che l'«insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata»).

15.- Perciò, i creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione si avvantaggiano del regime di responsabilità che è proprio della struttura precedente alla detta operazione (salvo, nel caso occorrente, quelli che, per atto di loro autonomia, abbiano liberato i soci illimitatamente responsabili dal pregresso, in tutto o in parte); i creditori di titolo posteriore al compiersi dell'operazione si giovano invece di quello che connota la nuova struttura (a questi risultati, in sé stessi determinanti per il tema della fallibilità della società che si cancella dal registro delle imprese perché trasformata, approdano anche le già citate pronunce di Cass., n. 21374/2020 e di Cass., n. 16511/2019).

La mera circostanza che, con la trasformazione, i rapporti in essere proseguano con l'«ente trasformato» - su cui insiste in modo particolare il ricorrente - è, in realtà, aspetto che non incide in alcun

9
A.

modo sul regime di responsabilità patrimoniale anteriore e posteriore al compimento dell'operazione.

16.- A tutto ciò consegue, com'è evidente, che il problema della fallibilità dell'«ente» originario (qui dato da una s.r.l.) si pone – nel caso di mutamento del regime di responsabilità patrimoniale per effetto dell'avvenuta trasformazione - in termini oggettivamente distinti e autonomi da quello dell'eventuale fallibilità dell'«ente trasformato».

Che quest'ultimo eserciti, oppure no, attività di impresa è sicuramente rilevante in funzione dell'eventualità di un suo fallimento (ove nel concreto concorrano, naturalmente, anche tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge, a muovere da quelli fissati nell'art. 1 comma 2 legge fall.), ma non viene a incidere in nulla sulla prospettiva del fallimento dell'ente originario.

Né, d'altro canto, si scorgono ragioni atte a fare ipotizzare una diversa soluzione: appare del tutto accidentale – nei confronti della pregressa attività svolta dall'«ente» originario – che la nuova struttura venga a svolgere un'attività di impresa oppure no.

Non appare corretto, in definitiva, considerare la trasformazione (e la connessa disciplina di prosecuzione dei rapporti in essere) nei termini di istituto idoneo a «purgare» una situazione di dichiarabile fallimento dell'«ente» originario.

17.- Ciò posto, è adesso da osservare che, secondo quanto tradizionalmente si ritiene, la figura della trasformazione assolve propriamente a una funzione di riorganizzazione della struttura degli enti, *sub specie* di semplificazione operativa in termini di passaggi (eliminando, ove ritenuto praticamente possibile e utile, le attività di scioglimento e liquidazione di un ente con contestuale creazione di una nuova struttura) e quindi pure di tempi.

Ora, può stimarsi sicuro che, nel vigente sistema normativo, un fenomeno che ha, in sé, sostanza riorganizzativa di enti e strutture – qual è quello in discorso – non può, in termini di principio, «realizzare una causa di sottrazione dell'impresa societaria dalla soggezione alle procedure concorsuali» (per l'esplicitazione di questo rilievo di base si veda, in particolare, la recente pronuncia di Cass., 21 febbraio 2020, n. 4737).

Per produrre un simile risultato occorrerebbe, in altre parole, una norma che espressamente sancisca il risultato della compiuta sottrazione. Norma che, tuttavia, non risulta appartenere al novero di quelle attualmente vigenti.

18.- Secondo quanto emerge pianamente dalla lettura del testo normativo (e come ha riscontrato la pronuncia della Corte territoriale), specifico presupposto di applicazione della disposizione dell'art. 10 legge fall. altro non è che la cancellazione dell'imprenditore – «individuale» ovvero «collettivo» – dal registro delle imprese.

Il testo della norma non risulta fare differenze, invero, in ragione del «titolo» per cui, nel concreto, avviene la cancellazione. Non emergono, in particolare, indicazioni atte a sottrarre al destino comune la cancellazione per avvenuta trasformazione, secondo quanto afferma per contro il ricorrente. Determinante, sotto il profilo concreto, si rivela comunque il mutamento di regime di responsabilità patrimoniale, posto che, ai sensi della norma dell'art. 10 legge fall., a fallire è l'«ente» originario: da ritenere «esistente» – sotto questo peculiare profilo – allo stesso modo, e negli stessi termini, di una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell'anno susseguente per il riscontro della relativa

||
A.

fictio iuris v., per tutte, la pronuncia di Cass., 1 marzo 2017, n. 5253).

Ciò posto, per la maggiore chiarezza del discorso è bene anche aggiungere che l'applicazione della norma dell'art. 10 legge fall. non presuppone, sempre e necessariamente, che la corrispondente attività di impresa - come già svolta dal soggetto imprenditore di cui si predica la fallibilità ancora per l'anno successivo alla cancellazione dal registro - venga pure a cessare sul piano oggettivo.

Da quest'angolo visuale, l'ipotesi della trasformazione - che comporti un mutamento rispetto al regime di responsabilità patrimoniale proprio dell'«ente» originario - appare per più versi prossima, nella sostanza, alla fattispecie dell'imprenditore che abbia ceduto ad altri l'intera sua azienda, come pure a quella rappresentata dalla scissione totale di una società (per questa seconda ipotesi cfr., in particolare, Cass. n. 4737/2020).

Ha rilevato questa Corte che la norma dell'art. 10 legge fall., là dove precisa il limite temporale entro cui può intervenire la dichiarazione di fallimento, si manifesta funzionale all'obiettivo di «non estendere all'infinito gli effetti di una attività di impresa non più attuale» (Cass., n. 16511/2019). Ora, questa situazione di cessata «attualità» dell'attività ben può ravvisarsi pure nel caso in cui il soggetto più non l'esercita, in ragione del fatto che ha ceduto la relativa azienda ad altri; come pure nel caso in cui sia venuto meno, per sopravvenuta trasformazione, il regime di responsabilità patrimoniale che accompagnava l'«ente» originario (Su questi punti v. ancora la pronuncia di Cass., n. 23174/2020).

19.- Non viene a inficiare la fila delle considerazioni sin qui sviluppata la constatazione che - nella dinamica del suo compiersi - l'operazione di trasformazione eterogenea, configurata dal transito di

una s.r.l. in una comunione di azienda, risulta soggetta al meccanismo dell'opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2500 *novies* cod. civ.

Non è infatti condivisibile l'idea che la predisposizione di una simile meccanismo di tutela dei creditori posseda una valenza sostanzialmente sostitutiva di quella che è rappresentata dallo svolgimento della procedura fallimentare.

20.- Come ha rilevato la sentenza di Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, nel sistema vigente lo strumento dell'opposizione dei creditori risulta porsi non come rimedio «sostitutivo e necessario», quanto invece solo «aggiuntivo».

L'assunto è stato formulato con specifico riferimento alla materia della scissione. Non v'è ragione, tuttavia, per cui lo stesso non debba risultare riferibile anche alle altre ipotesi in cui l'ordinamento prevede simile strumento: e così, in particolare, alla materia della trasformazione eterogenea, che qui specificamente interessa.

Del resto, in un sistema in cui la procedura fallimentare non viene rimessa alla disponibilità dei creditori occorrerebbe, in proposito, una apposita disposizione che sancisse la sostituzione di tutela, che è assunta dal ricorrente.

Lo svolgimento del giudizio di opposizione alla trasformazione – è ancora da notare - non può essere considerato in qualche modo «equivalente» a quello dell'esecuzione fallimentare (si pensi, anche solo, alla materia della revocatoria fallimentare).

Sì che, da un lato, la mancata presentazione dell'opposizione non potrebbe mai essere intesa come manifestazione rinunciativa del potere di presentare l'istanza di fallimento ovvero la domanda di insinuazione al passivo. Dall'altro, e soprattutto, l'assunta

sostituzione dell'opposizione al fallimento comporterebbe - per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione - una diminuzione di tutela (rispetto alla comune posizione dei creditori di impresa) tale da potersi anche dubitare della legittimità costituzionale di una soluzione di questo genere.

21.- Secondo la tesi svolta la ricorrente, la mancata di opposizione da parte dei creditori anteriori all'operazione verrebbe a consolidare la trasformazione, così rendendola «irreversibile» e «intangibile» (cfr. sopra, nel n. 9).

Neppure quest'opinione, però, risulta in qualche modo condivisibile. Ché essa assume a suo presupposto necessario il fatto che l'ente uscito dalla trasformazione «succeda» nei rapporti prima esistenti con l'ente originario. Ma questo aspetto - si è ampiamente visto sopra - rimane del tutto estraneo alla tematica della fallibilità dell'ente originario.

Né, d'altro canto, predicare la fallibilità dell'ente originario viene di per sé a implicare una qualche «caducazione» dell'avvenuta trasformazione.

22.- A conclusione dell'analisi del primo motivo di ricorso, vanno dunque espressi i seguenti principi di diritto.

L'istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. cod. civ., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre.

I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell'«ente originario» si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità

14
A

dell'«ente originario», che l'intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.

In caso di trasformazione, la norma dell'art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell'«ente originario». La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell'anno successivo.

Lo strumento di tutela dei creditori dato dall'opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazione, non può in alcun modo considerarsi sostitutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore.

23.- Col secondo motivo, il ricorrente afferma che, in ogni caso, non può ritenersi valida la notifica effettuata alla vecchia sede legale della società: questa andava eseguita presso la sede legale dell'ente uscito dalla trasformazione.

24.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo quanto rilevato ampiamente nell'ambito dell'esame del primo motivo di ricorso, a fallire – sulla base della normativa dettata nell'art. 10 legge fall. – è l'ente originario, non quello uscito dalla trasformazione. Ne consegue, all'evidenza, che il «ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata» (cfr. Cass., n. 5253/2017).

25.- Il terzo motivo di ricorso -che assume violazione delle norme sulla competenza territoriale rispetto al luogo della sede dell'ente uscito dalla trasformazione – risulta assorbito dal mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso.

26.- In conclusione, il ricorso è da rigettare.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.100,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.


Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 9 settembre 2020.


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabiana Barone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 25 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabiana Barone

